cds.TAR-PR.REGISTRO UFFICIALE.Int.0001078.27-09-2022

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Sezione staccata di Parma

CARTA DEI SERVIZI

Palazzo Pallavicino – Sala Udienze

Piazzale Santafiora, n.7 - 43121 Parma

Aggiornamento 27 settembre 2022

Che cos'è

La carta dei servizi del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna sezione staccata di Parma vuole essere un vademecum attraverso cui il Tribunale si presenta agli utenti e illustra in modo semplice, trasparente e il più completo possibile le attività e i servizi forniti, con particolare riguardo alle procedure, ai criteri e ai tempi di erogazione degli stessi.

L'obiettivo vuole essere quello di incrementare e migliorare la comunicazione tra le persone e gli uffici della giustizia amministrativa nell'ottica della funzione istituzionale svolta dal Tribunale Amministrativo Regionale di tutela dei cittadini per la difesa dei propri diritti e interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tutto il personale di questo Tribunale è impegnato a supportare l'attività giurisdizionale per rispondere al bisogno di giustizia dei cittadini, nella direzione di una sempre maggiore semplificazione e snellimento delle procedure; uno sforzo che sta producendo ottimi risultati grazie anche ai processi di informatizzazione e digitalizzazione che interessano il processo amministrativo.

I servizi sono resi sulla base del principio dell'uguaglianza, garantendo un uguale trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica.

L'Ufficio promuove l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in forma singola o associata.

Il Presidente e il Segretario Generale del T.A.R. di Parma perseguono l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Il Presidente
Italo Caso
Il Segretario Generale
Lucia Guglielmi

Dove siamo?

La sede della Sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna è ospitata nei locali storici dell'antico Palazzo Pallavicino in Piazzale Santafiora n. 7.

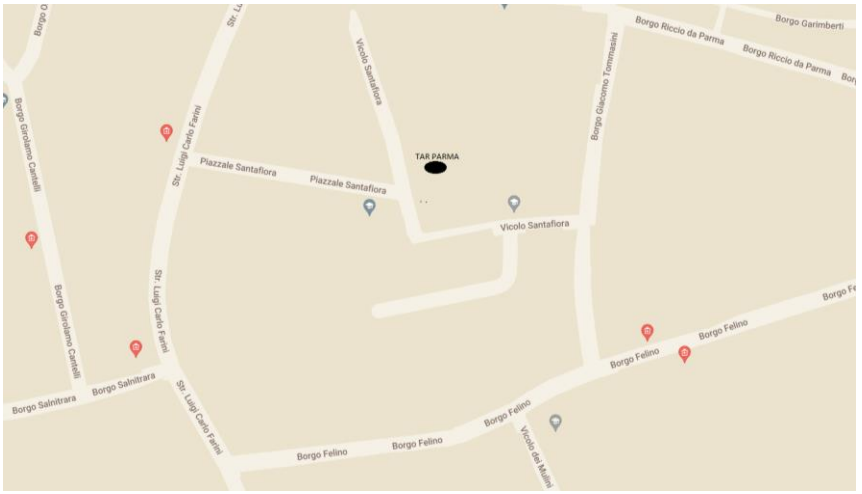

Il Palazzo, di proprietà nel '500 degli Sforza di Santafiora, veniva acquistato nel 1646 da Alfonso Pallavicino del ramo di Zibello e radicalmente ristrutturato ad opera di Alessandro III.

Il Palazzo, con il suo elegante prospetto in cotto, domina il nobile spazio del Piazzale.

La costruzione iniziata nel 1690, richiese parecchi anni e, nel 1720 era ancora in corso. Dal 1977 é sede della Sezione staccata di Parma del T.A.R. per l'Emilia-Romagna.

La facciata, databile verso il 1705, si caratterizza per la disposizione delle finestre di dimensioni e disegno diversi e incorniciate in marmo, poste in fuga prospettica al fine di dare maggior forza e rilievo al portale sovrastato da un balcone sorretto da mensole.

Nell'interno: cortile barocco, scalone balaustrato a tre rampe adorno di grandi statue.

Come si raggiunge?

In autobus: dall'aeroporto Verdi linea 6 fino al centro, fermata Viale Mariotti; dal Parcheggio Nord, uscita autostradale Parma: bus navetta linea 13 con fermata Stazione FS o linee 2 o 15 con fermata a barriera Garibaldi; per il centro, Piazza Garibaldi, bus n. 8; Viale Mariotti, bus n. 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21. Proseguire per circa 500 metri su strada Farini fino a giungere in Piazzale Santafiora.Linea bus n.15 da barriera Farini (T.A.R) direttamente in prossimità della stazione.

In treno: dalla stazione ferroviaria di Parma per Piazza Garibaldi, bus n.8, per il per il centro, Viale Mariotti, bus n. 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21. Proseguire per circa 500 metri su Strada Farini fino a giungere in Piazzale Santafiora. Linea bus n.15 da barriera Farini (T.A.R) direttamente in prossimità della stazione.

A piedi: dalla stazione ferroviaria di Parma in circa 20 minuti di cammino imboccando via Cavour, poi da Piazza Garibaldi dritto per Strada Farini, a circa 500 metri voltare a sinistra per Piazzale Santafiora.

In auto: autostrada A1 Milano-Napoli, uscita consigliata Parma. Immettersi a destra in via S. Leonardo, quindi seguire per via Trento ed arrivare in zona Stazione.

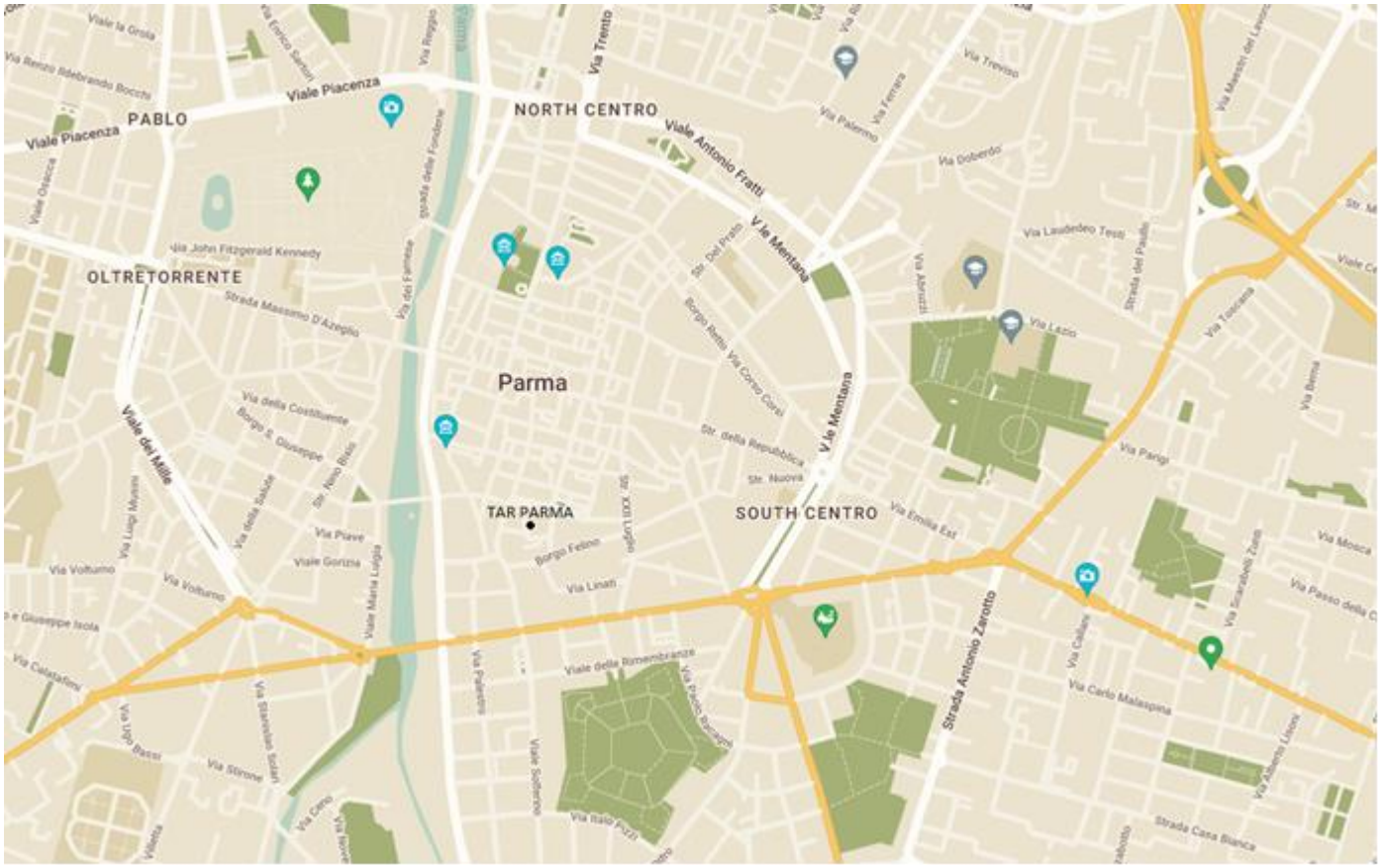

Come contattarci?

Centralino 0521.287177

U.R.P. 0521 286095

Posta certificata (pec) protocollo: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Posta certificata (pec) Sezione: tarpr-sez1@ga-cert.it

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it

Indirizzo Piazzale Santafiora n. 7 – 43121 Parma

DENTRO IL TAR

Quando siamo aperti?

Gli uffici sono aperti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- nei giorni prefestivi dalle 9,00 alle 12,00;
- il sabato dalle ore 9.30 alle 12,00 esclusivamente l'ufficio accettazione.

Attualmente, a seguito dell'epidemia Covid-19, il sabato gli uffici giudiziari continuano a restare chiusi, ma viene assicurata da remoto l'attività giurisdizionale.

Chi siamo?

Il Presidente del T.A.R. Parma è il **Dott. Italo Caso.**

Il Segretario generale del T.A.R. Parma è la **Dott.ssa Lucia Guglielmi.**

Il Tar Parma è articolato in un'unica sezione giurisdizionale cui sono assegnati tre magistrati.

La composizione della sezione è così determinata:

Presidente	**Italo CASO**
Consigliere	**Jessica BONETTO**
Primo Referendario	**Massimo BARALDI**

I principali uffici amministrativi, compresi quelli di supporto dell'attività giurisdizionale, coordinati dal Segretario generale sono:

Segretariato generale

Ufficio del personale e Ufficio Contabilità e Contratti

Funzionario Responsabile Dott.ssa Sonia Valente

Ufficio Affari generali

Funzionario Responsabile Dott. Antonio Pace

Uffici Giurisdizionali

Segreteria Giurisdizionale e Ufficio Contributo Unificato

Funzionario Responsabile Direttore di Sezione Dott. Andrea Romano

Ufficio accettazione ricorsi

Responsabile Dott. Andrea Romano

Addetto Alessandro Villa e Alessandro Fini

Cosa facciamo?

Nell'ordinamento italiano i Tribunali amministrativi regionali sono organi di primo grado di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da coloro che si ritengono lesi in una situazione di interesse legittimo o, nei casi stabiliti dalla legge, di diritto soggettivo.
Sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

In particolare, con l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali si è inteso perseguire la "tutela della giustizia nell'amministrazione", così come prevede l'art. 100 della Costituzione, in tutte quelle ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non operi secondo principi di imparzialità, equità, buona fede e parità di trattamento nel perseguimento dell'interesse pubblico.

I Tribunali amministrativi sono competenti a pronunciarsi anche nei casi di:

- silenzio delle Amministrazioni, ovvero tutte le volte in cui quest'ultime non provvedano nei termini previsti sulle istanze presentate dai cittadini;
- accesso agli atti;
- ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato.

La giurisdizione del Tribunale si estende all'interno del territorio della regione di competenza e ricomprende tutti quei ricorsi presentati contro atti di enti che svolgono la loro attività esclusivamente in ambito regionale.

La composizione del contenzioso, su cui i magistrati amministrativi sono chiamati a pronunciarsi, è piuttosto varia: si citano a titolo meramente esemplificativo l'edilizia e l'urbanistica, il demanio e patrimonio, le procedure espropriative, il pubblico impiego, la sicurezza e l'ordine pubblico, il soggiorno dei cittadini stranieri, la disciplina degli appalti, l'ambiente.

L'attività amministrativa del Tribunale non si esaurisce nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Strettamente funzionale a quest'ultima è l'attività amministrativa "tout court", finalizzata a garantire il funzionamento complessivo della struttura.

Si tratta in particolare delle attività tese alla gestione delle risorse umane - nell'ottica di una più efficiente ottimizzazione delle stesse - e all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento complessivo dell'Istituto nel perseguimento dell'obiettivo prioritario del contenimento e razionalizzazione della spesa.

Chi può rivolgersi al T.A.R.? (art 22 e 23 c.p.a.)

Nei giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i cittadini possono presentare ricorso nonché stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore in materia di:

- accesso agli atti e trasparenza amministrativa;
- elettorale;
- diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

In tutti gli altri casi è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.

E' l'ufficio del Tribunale che in "prima linea" è dedicato istituzionalmente alla comunicazione con i cittadini. L'obiettivo è quello di aiutare il cittadino ad orientarsi all'interno degli uffici e a trovare le risposte di cui ha bisogno, garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. All'ufficio relazioni con il pubblico ci si può rivolgere per:

- avere informazioni su prestazioni, servizi, attività e strutture del Tribunale;
- conoscere le diverse procedure del Tribunale ed essere indirizzati ai diversi uffici di cui si compone la struttura;
- presentare segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti;
- affiancare i cittadini che ritengono di esperire ricorso in proprio e che non sono in possesso della pec e/o della firma digitale.

Non rientra fra le attività dell'U.R.P. quella diretta a fornire una consulenza di tipo legale.

Chi contattare?

Dott. Andrea Romano
E mail: a.romano@giustizia-amministrativa.it
Tel. 0521 286095 interno 227

Dott. Alessandro Villa
E mail: a.villa@giustizia-amministrativa.it
Tel. 0521 286095 interno 221

Sig. Alessandro Fini
E mail: a.fini@giustizia-amministrativa.it
Tel. 0521 286095 interno 222

Ufficio Mini Urp

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche.

Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti sarà necessario dotarsi di Pec e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini saranno in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'ufficio relazioni con il pubblico dovrà affiancarli, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (accesso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede.

Chi contattare?

Dott. Andrea Romano

E mail: a.romano@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521 286095 interno 227

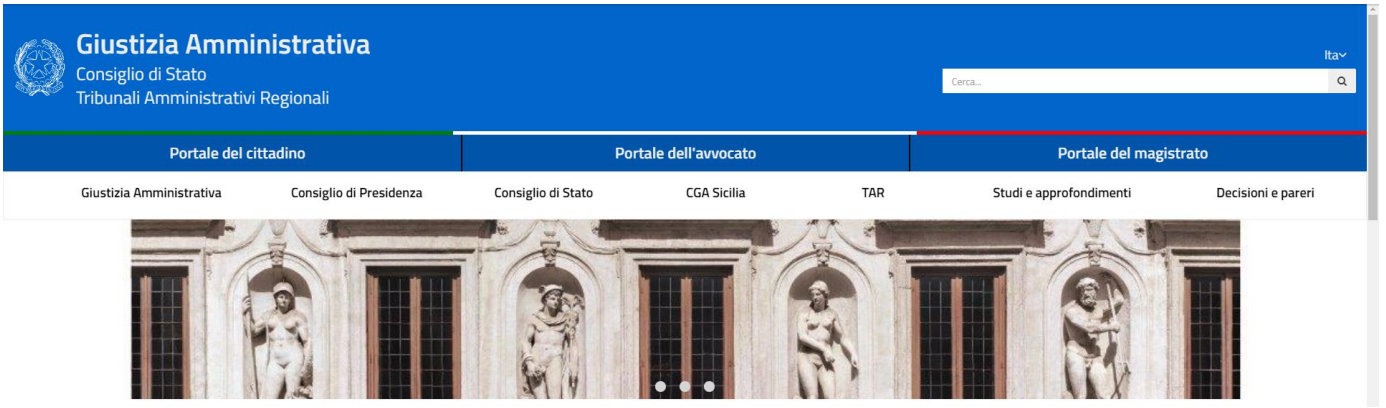

Il Tribunale digitale: www.giustizia-amministrativa.it

Il sito istituzionale della giustizia amministrativa è uno strumento rivolto sia agli avvocati, che tramite apposita autenticazione possono consultare l'area ad essi riservata, che ai privati cittadini i quali possono liberamente accedere:

- alle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, anche attraverso un veloce ed efficiente motore di ricerca dedicato;
- al calendario delle udienze, ai ruoli di udienza, ai provvedimenti e ai principali dati identificativi dei ricorsi in forma anonima - ovvero senza riferimento all'identità delle parti - cliccando sulla sede di interesse e nella sezione "Attività Giurisdizionale" digitando anno e numero del ricorso;
- alle informazioni e ai contatti del T.A.R., alla composizione dei collegi e al riparto delle materie delle singole sezioni cliccando sulla sede di interesse.

Gli avvocati, previa autenticazione, possono consultare le cause da loro patrocinate, con accesso ai loro fascicoli elettronici e scaricare atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività degli uffici di segreteria del Tribunale e del necessario contenimento delle spese, tutti gli avvisi di segreteria alle parti costituite, sono effettuate a mezzo pec che diventa così lo strumento prioritario di comunicazione.

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico P.A.T., che ha rappresentato una svolta epocale nell'ambito del processo amministrativo in quanto ha determinato la necessità di redigere e depositare con modalità telematiche, con piena validità giuridica, gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice.
Il fascicolo processuale diventa interamente informatico perché tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del PAT hanno forma di documento informatico (nativo digitale), o di copia informatica di documento analogico (ottenuta tramite scansione).

Attraverso il sito web istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it) è possibile accedere gratuitamente al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (S.I.G.A.) che gestisce integralmente il Processo Amministrativo Telematico.

L'accesso avviene attraverso la sezione del sito istituzionale denominata "*Portale dell'avvocato*", previo accreditamento e autenticazione con inserimento del *nome utente* e di una *password*, e dà la possibilità di visualizzare gli atti e i documenti di causa depositati in via telematica.

Sul sito web istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it) alla sezione Processo Amministrativo Telematico è possibile accedere alle F.A.Q. quali supporto utile risolutivo di ogni problematica.

A differenza del processo civile telematico, nel PAT non è necessario alcun redattore di atti, essendo sufficiente scaricare gratuitamente dall'appropriato sito l'ultima versione di Adobe Acrobat Reader, software con il quale sarà poi possibile compilare i vari moduli in formato pdf- scaricabili dal sito, insieme alle relative istruzioni di compilazione-necessari per il deposito di ricorsi, atti, istanze *ante causam* e richieste alla segreteria dei vari uffici giudiziari. Il modulo infatti, costituisce la "busta" che contiene tutti gli atti e i documenti del PAT e, una volta compilato, andrà firmato digitalmente (con firma PADES) e poi spedito a mezzo PEC agli appositi indirizzi indicati sul sito per ciascun ufficio giudiziario oppure, nel caso di file di grosse dimensioni, tramite upload, cioè tramite caricamento diretto in una apposita sezione del sito.

Come si depositano gli atti (ricorsi, memorie, documenti, istanze, ecc..)?

Dal 1° gennaio 2018 tutti i depositi anche relativi a ricorsi ante 2017, sono telematici.

Al momento del deposito telematico, al ricorso è assegnato automaticamente un numero di registro generale (R.G.) che servirà a identificarlo per tutta la durata del processo.

Per le modalità di deposito telematico può essere consultata l'apposita sezione del sito www.giustizia-amministrativa.it "Processo amministrativo telematico".

Chi contattare?

Dott. Andrea Romano

E mail: a.romano@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521 286095 interno 227

Fax 0521208986

Dott. Alessandro Villa

E mail: a.villa@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521 286095 interno 221

Fax 0521208986

TRATTAZIONE DEI RICORSI

Annualmente il Presidente della sezione staccata provvede con decreto a fissare il calendario delle udienze e delle camere di consiglio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il ruolo di udienza è disponibile almeno tre giorni prima della data della stessa sul sito web della giustizia amministrativa nella sezione "Attività Giurisdizionale" del T.A.R. Parma.

Come si svolgono le udienze?

In udienza pubblica, i magistrati amministrativi, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono tenuti ad indossare la toga.

Alla discussione della camera di consiglio possono partecipare esclusivamente i difensori delle parti costituite.

Gli esiti dei ricorsi cautelari, discussi in camera di consiglio e spediti in decisione, sono disponibili nei giorni successivi sul sito web della giustizia amministrativa nella pagina dedicata al TAR Parma.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Come si paga il contributo unificato?

La proposizione di un ricorso presso il T.A.R. comporta il versamento di un tributo a titolo di contributo unificato, il cui importo varia in base alla materia e alla tipologia del ricorso. In alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, è prevista l'esenzione.

Il pagamento è dovuto all'atto del deposito:

- del ricorso;
- di motivi aggiunti che introducono domande nuove;
- di ricorso incidentale;
- di domanda riconvenzionale.

Dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche.

Per le istruzioni di dettaglio è possibile consultare il sito www.giustizia-amministrativa.it alla sezione "Processo amministrativo telematico", voce "Contributo unificato".

Cosa succede in caso di omesso o insufficiente pagamento?

Il mancato pagamento in tutto o in parte del contributo unificato non produce l'inammissibilità del ricorso, ma obbliga l'ufficio a procedere al recupero coattivo del tributo, attraverso la notifica di un invito al pagamento delle somme dovute. Tale invito sarà notificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 248, co. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il contributo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e nei dieci giorni successivi deve essere depositata nel ricorso la relativa ricevuta di versamento. Nel caso in cui il ricorrente non provveda nei termini indicati, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e della relativa sanzione.

La misura della sanzione da applicare è commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33 per cento dell'importo dovuto e non versato) se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il 31° giorno e il 60° dalla notifica dell'invito al pagamento;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.

Eventuali deduzioni difensive dovranno essere inviate al seguente indirizzo di p.e.c.:

tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it

In alternativa, potrà utilizzarsi il seguente indirizzo postale:

T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma – Piazzale Santafiora n.7 – 43121 Parma.

Rimborso del contributo unificato

Quanto al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare MEF 26 ottobre 2007, n.33 e gli adattamenti procedurali che riguardano specificatamente la Giustizia Amministrativa e che sono stati adottati con la Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 15775 del 26/10/2018 relativa alle "Modalità di rimborso dei pagamenti del contributo unificato effettuati in via telematica".

A partire da maggio 2022, la richiesta di rimborso del contributo unificato deve essere depositata utilizzando il "Modulo PDF deposito richiesta rimborso" scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/documentazione-operativa-e-modulistica. Nella stessa pagina web si posso trovare anche le "Istruzioni per la compilazione del modulo per richiesta rimborso".

Importo del contributo unificato

Gli importi dovuti sono aumentati della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il proprio recapito fax ovvero ometta di indicare il codice fiscale del ricorrente. Nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di codice fiscale occorre inserire nell'atto e/o depositare nel ricorso apposita dichiarazione di assenza del codice fiscale.

Di seguito si indicano in sintesi gli importi dovuti e i casi di esenzione per le tipologie di ricorso più ricorrenti:

TIPOLOGIA DI RICORSO	IMPORTO
ricorso ordinario	€ 650,00
ricorso con rito abbreviato dicuial libro IV, titolo V, del Codice [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito	€ 1.800,00
ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b) -per le controversie il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile; - per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 di euro; - per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro e se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002	 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00
ricorso in materia di accesso ai documenti, silenzio e ottemperanza	€ 300,00
ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	€ 300,00
ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 35.240,04*	€ 325,00

ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 35.240,04*	esente vedi ALL.1
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 35.240,04*	€ 150,00
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 35.240,04*	esente vedi ALL.1
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 35.240,04*	esente vedi ALL.1
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 35.240,04*	€ 43,00
ricorso per ingiunzione	€ 650,00
ricorso in materia elettorale e leva militare	esente
ricorsi proposti per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104	esente
ricorsi delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere	esente
ricorso in materia di riparazione ex L.89/01 (legge Pinto)	esente
riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente	esente
trasposizione di ricorso straordinario e riproposizione di ricorso a seguito di translatio iudicii	Va corrisposta la differenza tra quanto versato in precedenza e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato davanti al TAR
Istanza di correzione di errore materiale	esente

N.B.: il limite di reddito per l'esenzione è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 e varia al variare del suddetto importo. Tale limite è attualmente pari a € 35.240,04.

Chi contattare?

Dott. Andrea Romano

E mail: a.romano@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521 286095 interno 227

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

la difesa è un diritto di tutti, tutti hanno diritto alla difesa.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Esso consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.

L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è decisa da una Commissione composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del T.A.R. e da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'organo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Tribunale.

Quali sono le condizioni per l'ammissione?

Le condizioni per l'ammissione al beneficio sono indicate dall'art. 76 T.U. 115/2002, a norma del quale può essere ammesso al patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a Euro 11.746,68.

Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente (vedi anche art. 92 T.U. 115/2002).

Come si presenta la domanda?

L'interessato può chiedere, personalmente o attraverso il suo difensore, di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con apposita istanza.

L'istanza si presenta, sia ove antecedente al deposito del ricorso che successivamente allo stesso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF "deposito istanza ante causam", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/documentazione-operativa-e-modulistica).

Atteso che il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato è di natura amministrativa non sussiste l'obbligo di avvalersi della modalità telematica e conseguentemente sono accettate le domande con modalità cartacea che possono essere presentate:

- con deposito presso le segreterie giurisdizionali (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 12.00) ovvero
- spedite a mezzo posta all'indirizzo "Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma – Piazzale Santafiora n. 7- 43121 Parma", ovvero, ancora, inoltrata via p.e.c. all'indirizzo *tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it*

Cosa deve contendere la domanda?

L'istanza, redatta sulla base della modulistica allegata (ALL.2), deve contenere una breve descrizione della

vicenda e dei motivi dell'impugnazione, al fine di consentire alla Commissione di valutare il fumus boni juris e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il reddito del richiedente e comunque completa della seguente documentazione:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio con indicazione del processo cui si riferisce se già pendente;

b) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;

c) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (fotocopie codice fiscale e documento di identità);

d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.P.R. n.115/2002;

e) se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

f) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

g) copia del casellario giudiziario qualora l'istanza sia relativa all'impugnazione di provvedimenti in materia di pubblica sicurezza.

h) essa, inoltre, deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal difensore.

Chi decide sull'istanza e con quali modalità?

Sull'istanza decide una Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato appositamente costituita, ai sensi dell'art. 14, allegato 2, c.p.a., presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale e relative sezioni staccate.

La Commissione è composta da due magistrati amministrativi designati dal Presidente del T.A.R., il più anziano dei quali assume le funzioni di Presidente della Commissione, e da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo.

Per ciascun componente sono designati membri supplenti.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente in servizio nominato dal Presidente del T.A.R..

Nessun compenso spetta ai componenti della commissione.

La decisione sull'istanza è adottata con decreto succintamente motivato, il quale è comunicato alla parte istante in tempi brevi.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono formulare opposizione, sulla quale decide il Magistrato competente a decidere il ricorso nel merito.

In caso di ammissione al patrocinio ovvero di ordine del Giudice, copia della documentazione prodotta dall'istante verrà trasmessa agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

In caso di esito negativo del suddetto controllo verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

Come viene liquidato l'onorario?

Il difensore della parte ammessa in via provvisoria con provvedimento adottato dalla *Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato* può presentare istanza di liquidazione comprendente parcella per l'onorario con allegata nota spese, anche in relazione ad una singola fase del giudizio, che sarà successivamente liquidata dal Collegio della competente sezione giurisdizionale che, all'esito della trattazione del ricorso in udienza, conferma o rigetta in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte.

A seguito del provvedimento definitivo, il difensore provvede a presentare la relativa fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando il codice univoco XBP2NH, e l'Ufficio amministrativo del Tribunale provvederà poi a liquidare l'importo determinato.

Chi contattare?

Dott. Andrea Romano-Segretario di Commissione

E mail: a.romano@giustizia-amministrativa.it

Tel. 0521 286095 interno 227

Chi può visionare, come si accede, come si ritirano i fascicoli di causa e come si richiedono le copie degli atti e dei provvedimenti?

I difensori delle parti costituite abitualmente accedono al fascicolo telematico utilizzando il portale dell'avvocato.

Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269 comma 1bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da chiunque provenga l'istanza, il diritto è, invece, dovuto, quando il rilascio di copia è richiesto agli uffici della Giustizia amministrativa.

Per le copie autentiche, per tutti gli atti presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del relativo diritto di copia.

Per il rilascio di copia autentica a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti è dovuto il pagamento del diritto di copia.

Per richiedere copia degli atti e dei provvedimenti alla segreteria, deve essere utilizzato il modulo PDF "deposito richieste segreteria", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" servendosi del fac-simile di richiesta rilascio copia atti (ALL.3).

Successivamente al momento del deposito della copia cartacea della richiesta dovrà essere apposta una marca da bollo - a titolo di anticipazione del dovuto - di un importo minimo, richiesto dalla segreteria, variabile in base alla tipologia di copia richiesta.

Possono richiedere le copie degli atti le parti costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge, i difensori con procura conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dall'avente diritto.

Il rilascio di copia autentica in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., rimane di competenza delle sole segreterie degli uffici giudiziari (art. 136, comma 2 ter). Conseguentemente l'estrazione di copia munita di formula esecutiva è sempre soggetta al pagamento del diritto di copia.

La richiesta dell'apposizione di formula esecutiva sulla copia dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettuata dalla parte personalmente, dall'avvocato costituito o da altro difensore munito di relativa delega e possono essere rilasciate esclusivamente in formato cartaceo.

Le richieste aventi carattere di urgenza sono soddisfatte entro tre giorni dalla presentazione, quelle non urgenti sono esaudite a partire dal terzo giorno libero.

La richiesta è soggetta al pagamento del diritto di copia sulla base degli importi indicati nella allegata tabella (ALL.4): sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego ed elettorale; in tali casi è dovuto esclusivamente il costo materiale di riproduzione.

I fascicoli di parte interamente cartacei possono essere ritirati esclusivamente dopo che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

Chi contattare?

Per l'accesso ai fascicoli con udienza/camera di consiglio non fissate e ritiro fascicoli definiti

Ufficio Giurisdizionale – Primo piano

Tel. 0521.286095 – int. 222

Per le copie dei provvedimenti e per l'accesso ai fascicoli con udienza/camera di consiglio:

Ufficio Giurisdizionale – Primo piano

Tel. 0521.286095 – int. 221-222

Fax 0521.208986

ALL. 1

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 BIS D.P.R. 30/05/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ telefono _____/_____ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non supera l'importo di euro **35.240,04** (importo modificato con D.M. Giustizia 23 luglio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2021) relativamente all'anno _____*

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data nascita	Comune nascita	Rapporto di parentela
Cognome e Nome _____ C.F……			RICHIEDENTE
Cognome e Nome _____ C.F……			
Cognome e Nome _____ C.F……			
Cognome e Nome _____ C.F……			

* N.B. l'anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

FIRMA

Luogo e data _____ _____

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 3 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE(*Firma per esteso e leggibile)*

Luogo e data _____ _____

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma.

ALL. 2

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA PARMA

ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-PARMA

****

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a a_____il_____residente in_____

_____alla via_____

codice fiscale_____telefono_____

( ) in proprio

( ) in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione

( ) assistito dall'avvocato_____con studio in_____
alla via_____

CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per proporre ricorso avverso il provvedimento n. _____del_____

emesso da_____

notificato il_____

INDICA

Ai sensi dell'art. 122 D. P. R. n. 115/2002, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, corredate da ogni opportuna documentazione:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PRODUCE

i seguenti documenti che allega alla presente domanda:

- copia del provvedimento da impugnare
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
- fotocopia documento di identità
- fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare
- per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione.

Parma, _____

firma del richiedente

_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(*ex* art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a_____Prov (___) il_____

residente in _____Prov (___) c.a.p._____

alla via_____

Tel_____C.F._____

Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare è composto da n°_____persone di seguito elencate:

a) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro _____

b) Nome_____nato a_____

Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

c) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

d) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

e) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

f) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

g) Nome_____nato a_____
Prov/Stato_____il_____C.F_____

parentela/affinità con il richiedente_____

reddito Euro_____

2) che il reddito complessivo determinato con le modalità indicate dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 è pari ad Euro_____

3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Parma, _____

In fede (firma)

_____

AVVERTENZE

Può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a **Euro 11.746,68**; detto reddito è riferito all'ultima **dichiarazione dei redditi** presentata entro i termini di legge (Art. 76 D.P.R. n. 115/2002)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, va indicata la norma di legge che ne consenta l'esenzione. In assenza di dichiarazione dei redditi, il reddito può essere riferito anche a documentazione equipollente che comunque certifichi formalmente i redditi dell'interessato e del suo nucleo familiare, percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di presentazione del solo modello CUD, va dichiarato sotto la propria personale responsabilità che, per i motivi previsti dalla legge, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, se richiesto, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

Contatti:

Segretario Commissione Patrocinio a spese dello Stato:
Dott. Andrea Romano
Telefono: 0521 286095 – int. 227
Fax: 0521208986
Email: (a.romano@giustizia-amministrativa.it)

ALL. 3

T.A.R.
Servizio rilascio copie

☐ URGENTE

IL SOTTOSCRITTO _____
DOCUMENTO IDENTITA' TIPO _____ N. _____
DATA E LUOGO RILASCIO _____
IN QUALITA' DI ☐ DIFENSORE ☐ DELEGATO ☐ PARTE
C.F. AVVOCATO/PARTE _____
NEL GIUDIZIO N. _____ DEL _____
PEC/E-MAIL _____

chiede il rilascio di: n. _____ copia/e semplice
n. _____ copia/e autentica
n. _____ estratto con formula esecutiva
n. _____ integrale con formula esecutiva

DECISIONE (SENTENZA)		ORDINANZA		
n.	anno	cautelare	n.	anno .....
n.	anno	cautelare	n.	anno .....
n.	anno	collegiale	n.	anno .....
n.	anno	collegiale	n.	anno .....

DISPOSITIVO		DECRETI		
n.	anno	cautelare	n.	anno .....
n.	anno	decisorio	n.	anno .....

DOCUMENTI		
N. RG	prot. n.	.....
N. RG	prot. n.	.....
N. RG	prot. n.	.....

VERBALI	
su ricorso n.	data udienza .....
su ricorso n.	data udienza .....

SEZIONE .....

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:	
☐ PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta (*):
☐ ELETTORALE	
☐ ALTRO:	(*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti.
Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)	

○ PRENOTAZIONE A DEBITO

firma .....

li.....

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l'ufficio si attiverà per il recupero.

ALL.4

DIRITTI DI COPIA tabelle vigenti dal 18 AGOSTO 2021

***RIFERIMENTI NORMATIVI**: Artt. 266-272 e 285 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; importi successivamente aggiornati con: decreto 8 gennaio 2009; decreto 10 aprile 2014; decreto 4 luglio 2018; decreto 9 luglio 2021*

per la maggiorazione del 50%, delle copie cartacee: *D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24.*

DIRITTI DI COPIA SEMPLICE su supporto cartaceo
(Allegato n. 6 all'art.267 D.P.R. n. 115/2002)

(Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorati del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla Legge 22.2.2010, n. 24)

NUMERO PAGINE	NON URGENTI	URGENTI
da 1 a 4	€ 1,47	€ 4,41
da 5 a 10	€ 2,96	€ 8,88
da 11 a 20	€ 5,88	€ 17,64
da 21 a 50	€ 11,79	€ 35,37
da 51 a 100	€ 23,58	€ 70,74
più di 100	€ 23,58	€ 70,74
	+ € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA su supporto cartaceo
(Allegato n. 7 all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002)

(Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorati del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla Legge 22.2.2010, n. 24)

NUMERO PAGINE	NON URGENTI	URGENTI
da 1 a 4	€ 11,79	€ 35,37
da 5 a 10	€ 13,77	€ 41,31
da 11 a 20	€ 15,71	€ 47,13
da 21 a 50	€ 19,65	€ 58,95
da 51 a 100	€ 29,48	€ 88,44
più di 100	€ 29,48	€ 88,44
	+ € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. A)
(Allegato n. 8 all'art. 269 D.P.R. N. 115/20202)

L'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009 prevede la sospensione – rimora operativa – degli importi di cui alla suddetta Tab. A) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate.
In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. B).

TIPO DI SUPPORTO	DIRITTO
Cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,92
Cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,89
Cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,55
Cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,86
Cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,60
Per ogni compact disc	€ 327,56

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. B)
(All. n. 8 all'art. 269 D.P.R. n. 115/2002)

(ove sia possibile contare il numero di pagine)

Il diritto d'urgenza non è dovuto nel caso di rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo

NUMERO PAGINE	COPIA SEMPLICE	COPIA AUTENTICA
da 1 a 4	€ 0,98	€ 7,86
da 5 a 10	€ 1,97	€ 9,18
da 11 a 20	€ 3,92	€ 10,47
da 21 a 50	€ 7,86	€ 13,10
da 51 a 100	€ 15,72	€ 19,65
più di 100	€ 15,72	€ 19,65
	€ 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

TRIBUNALE AMMINISTATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA
Modulo di reclamo
(da compilare in stampatello)

RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME NOME NAT_ A PROV IL VIA CAP TEL FAX MAIL

OGGETTO DEL RECLAMO:

_____
_____
_____

MOTIVO DEL RECLAMO:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO:

_____
_____
_____
_____
_____

Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del d. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al seguente reclamo

DATA _____ **FIRMA** _____

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

La carta dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni qualvolta dovessero intervenire variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, anche alla luce delle osservazioni che potranno pervenire dagli utenti come da modulo reclamo (ALL. 5).

Parma, 27 settembre 2022

Il Segretario Generale

GUGLIELMI
LUCIA
27.09.2022
12:45:25
GMT+01:00